

REGIONE PIEMONTE BU41S2 10/10/2024

REGIONE PIEMONTE - DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI

Data 06/08/2024

Protocollo 10642/A2009B

Comune di Nichelino - Soc. Campi di Vinovo S.p.A.- Istanza di autorizzazione amministrativa, per ridefinizione del centro commerciale classico G-CC2 Comparto B con una superficie di vendita complessiva di mq 7.671, sito all'interno del Parco commerciale "Mondojuve", ubicato nella localizzazione commerciale L2 in via Debouchè/Scarrone nel Comune di Nichelino, in attuazione dell'art. 15, comma 10, lett. a) della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 s.m.i.

Documento allegato

Data 06/08/2024*

Protocollo 10642/A2009B*

**segnatura di protocollo riportata nei metadati di Doqui ACTA*

Classificazione 9.30.30, 1/2024

CONFERENZA DEI SERVIZI

OGGETTO: Comune di Nichelino - Soc. Campi di Vinovo S.p.A. - Istanza di autorizzazione amministrativa, per ridefinizione del centro commerciale classico G-CC2 Comparto B con una superficie di vendita complessiva di mq 7.671, sito all'interno del Parco commerciale "Mondojuve", ubicato nella localizzazione commerciale L2 in via Debouchè/Scarrone nel Comune di Nichelino, in attuazione dell'art. 15, comma 10, lett. a) della D.C.R. n. 563–13414 del 29.10.1999 s.m.i.

Premesso che:

Il giorno 24 del mese di luglio dell'anno duemilaventiquattro alle ore 14.26 si è riunita, in video conferenza, la seduta decisoria della Conferenza dei Servizi, con la partecipazione obbligatoria degli Enti locali e la presenza facoltativa degli Enti ed Associazioni di cui all'art. 9, comma 4 del D.lgs. 114/98, convocati preventivamente con nota del 9.07.2024 prot. n. 9146/A2009B;

in data 5.06.2024, pervenuta in Regione Piemonte in data 14.06.2024, la società Campi di Vinovo S.p.A., ai sensi dell'art. 15, comma 10, lett. a) della D.C.R. n. 563–13414 del 29.10.1999 s.m.i., ha presentato all'Amministrazione comunale di Nichelino l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa relativa alla ridefinizione del centro commerciale classico G-CC2 Comparto B con una superficie di vendita complessiva di mq 7.671 (originariamente assentito con Deliberazione della Conferenza dei Servizi (D.C.S.) prot. n. 8415/1701 del 29.04.2008, ridefinito con D.C.S. prot. n. 17242/A19000 del 16.10.2016 e in ultimo con D.C.S. prot. n. 7585/A19000 del 5.06.2017), sito all'interno del Parco commerciale "Mondojuve", mediante l'accorpamento della media struttura M-SE1 di mq 348 e un esercizio di vicinato di mq 86 e la creazione della nuova media struttura di vendita M-SE2 di mq 434, settore merceologico extralimentare, ubicato nella localizzazione commerciale L2 in via Debouchè/Scarrone nel Comune di Nichelino.

Preso atto che la Conferenza dei Servizi, nella seduta del 24 luglio 2024, ha espresso, all'unanimità dei presenti a partecipazione obbligatoria, parere favorevole all'istanza presentata dalla Società Campi di Vinovo S.p.A. con le seguenti prescrizioni:

- rispetto di tutte le prescrizioni contenute nei precedenti atti amministrativi, ovvero nella D.C.S. prot. n. 7585/A19000 del 5.06.2017 e nella D.D. n. 311 del 8.07.2008 di esclusione del progetto dalla fase di verifica di cui all'art. 12 della L.r. 40/98 e nella D.D. n. 295 del 12.07.2012 di rilascio dell'autorizzazione urbanistica regionale, modificata con la D.D. n. 79 del 22.02.2017;

- obbligatoria separazione degli esercizi attivati distinti con pareti continue prive di qualunque interruzione, quali porte, uscite di sicurezza e tornelli ai sensi dell'art. 5 della D.C.R. n. 563-13414/1999 e s.m.i. Tale obbligo deve permanere nel tempo ed essere sottoposto a vigilanza e controllo ai sensi dell'art. 19 della L.r. n. 28/99 e dell'art. 22 del D.lgs 114/98.

Udita la relazione di conformità alla D.C.R. n. 563-13414/1999 e s.m.i. del rappresentante della Regione Piemonte;

udita la relazione di conformità del rappresentante dell'Amministrazione comunale di Nichelino;

preso atto del parere favorevole della Città Metropolitana di Torino (ns prot. n. 9841/A2009B del 23.07.2024);

preso atto delle risultanze del processo verbale allegato agli atti del procedimento;

visto l'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997 n. 59";

visti gli artt. 3 e 5 della legge regionale 12 novembre 1999 n. 28 e smi "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del Commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

viste le LL.rr. n. 13 del 27.07.2011, n. 15 del 18.12.2012, n. 3 del 15.03.2015 e n. 19 del 17.12.2018 di modifica alla L.r. n. 28/99;

visto l'art. 26 commi 7, 8, 9, 10 e 11 della L.r. n. 56/77 s.m.i.;

visti gli artt. 25, 26, 27 della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 "Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del D.lgs. 31 marzo 1998 n. 114" s.m.i.;

vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 43-29533 del 1.3.2000 s.m.i. "D.lgs. 114/98 – art. 9 L. r. 12 novembre 1999, n. 28 art. 3. Disposizioni in materia di procedimento concernente le autorizzazioni per le grandi strutture di vendita. Indicazioni ai Comuni per i procedimenti di competenza. Modulistica regionale. Approvazione";

vista la Deliberazione della Conferenza dei Servizi prot. n. 8415/DA1701 del 29.04.2008 con la quale viene rilasciata l'autorizzazione amministrativa per l'attivazione del centro commerciale classico G-CC2 con una superficie di vendita complessiva di mq 7.671 - Comparto B;

vista la Deliberazione della Conferenza dei Servizi prot. n. 14810/DB1607 del 19.12.2013 con la quale sono state modificate le prescrizioni viabilistiche relative ai comparti A-B-C-D-E;

vista la Deliberazione della Conferenza dei Servizi prot. n. 17242/A19000 del 16.10.2016 con la quale viene rilasciata l'autorizzazione amministrativa per la ridefinizione del centro commerciale ai sensi dell'art. 15, comma 10, lettera c) della D.C.R. n. 563-13414/1999 e s.m.i.;

vista la Deliberazione della Conferenza dei Servizi prot. n. 7585/A19000 del 5.06.2017 con la quale viene rilasciata l'autorizzazione amministrativa per la ridefinizione del centro commerciale ai sensi dell'art. 15, comma 10, lettera c) della D.C.R. n. 563-13414/1999 e s.m.i.;

vista la D.D. n. 311 del 8.07.2008 con la quale il progetto è stato escluso dalla Fase di valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 12 della ex L.r. n. 40/1998;

vista la D.D. n. 295 del 12.07.2012 con la quale è stata rilasciata l'Autorizzazione Urbanistica Regionale ex art. 26 della L.r. 56/77 e s.m.i., successivamente modificata con D.D. n. 79 del 22.02.2017;

dato atto che il presente provvedimento conclude la relativa fase endoprocedimentale nel termine di 45 giorni dalla data di convocazione della Conferenza, di cui all'art. 9 del D.lgs. 114/98, come previsto dalla determinazione dirigenziale n. 227 del 6 giugno 2013;

attestato che il presente atto non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4016 del 17/10/2016 modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

la Conferenza dei Servizi con voti unanimi, espressi dai soggetti a partecipazione obbligatoria presenti alla seduta,

delibera

1. di esprimere per le motivazioni indicate in premessa, parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione amministrativa relativa alla ridefinizione del centro commerciale classico G-CC2 Comparto B con una superficie di vendita complessiva di mq 7.671 (originariamente assentito con Deliberazione della Conferenza dei Servizi (D.C.S.) prot. n. 8415/1701 del 29.04.2008, ridefinito con D.C.S. prot. n. 17242/A19000 del 16.10.2016 e in ultimo con D.C.S. prot. n. 7585/A19000 del 5.06.2017), sito all'interno del Parco commerciale "Mondojuve", mediante l'accorpamento della media struttura M-SE1 di mq 348 e un esercizio di vicinato di mq 86 e la creazione della nuova media struttura di vendita M-SE2 di mq 434, settore merceologico extralimentare, ubicato nella localizzazione commerciale L2 in via Debouchè/Scarrone nel Comune di Nichelino, con le seguenti caratteristiche:

a. superficie di vendita complessiva pari a mq 7.671 così composto:

- 1 M-SE4 mq 1.949
- 1 M-SE3 mq 1.557
- 1 M-SE2 mq 585
- 1 M-SE2 mq 575
- 1 M-SE2 mq 434
- 1 M-SE1 mq 330
- 1 M-SE1 mq 277
- esercizi di vicinato mq 1.964

b. superficie lorda di pavimento complessiva mq 15.062;

- c. il fabbisogno inderogabile dei parcheggi ai sensi dell'articolo 25 della D.C.R. n. 563-13414/1999 s.m.i., calcolati sulla nuova composizione del centro commerciale, risulta pari a n. 539 posti auto corrispondenti a una superficie di mq 15.062 di cui almeno il 50%, pari a n. 269 posti auto e mq 7.546, deve essere destinato a parcheggio pubblico o di uso pubblico. Tale fabbisogno risulta soddisfatto dalla dotazione esistente corrispondente a n. 792 posti auto per una superficie di mq 21.380;
- d. la superficie destinata ad aree per attrezzature al servizio degli insediamenti commerciali prevista dall'art. 21 comma 1 sub 3) della L.r. n. 56/77, in relazione alla superficie lorda di pavimento non dovrà essere inferiore a mq 15.062;
- e. la superficie destinata a parcheggi privati nel rispetto della Legge 122/89, in relazione al volume del fabbricato, non dovrà essere inferiore a mq 5.271,70;

2. di subordinare il rilascio dell'autorizzazione amministrativa:

- al rispetto di tutte le prescrizioni contenute nei precedenti atti amministrativi, ovvero nella D.C.S. prot. n. 7585/A19000 del 5.06.2017 e nella D.D. n. 311 del 8.07.2008 di esclusione del progetto dalla fase di verifica di cui all'art. 12 della L.r. 40/98 e nella D.D. n. 295 del 12.07.2012 di rilascio dell'autorizzazione urbanistica regionale, modificata con la D.D. n. 79 del 22.02.2017;
- all'obbligatoria separazione degli esercizi attivati con pareti continue prive di qualunque interruzione, quali porte, uscite di sicurezza e tornelli ai sensi dell'art. 5 della D.C.R. n. 563-13414/1999 s.m.i. Tale obbligo deve permanere nel tempo ed essere sottoposto a vigilanza e controllo ai sensi dell'art. 19 della L.r. n. 28/99 e dell'art. 22 del D.lgs 114/98.

Il Comune di Nichelino in ottemperanza al combinato disposto dell'art. 9 del D.lgs 114/98 e dell'art. 13, comma 1 della D.G.R. n. 43-29533 del 1.3.2000 s.m.i., è tenuto al rilascio delle autorizzazioni commerciali entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data del presente provvedimento.

A norma dell'art. 13, comma 2 della sopra citata deliberazione, è fatto obbligo all'Amministrazione comunale di trasmettere copia delle autorizzazioni alla Direzione Cultura e Commercio - Settore Commercio e Terziario – Tutela dei consumatori - Piazza Piemonte, 1, 10127 Torino - commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it.

Il Presidente della Conferenza dei Servizi
Dirigente del Settore
Dott. Claudio Marocco

(firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005)